

Regione: Emilia Romagna

Provincia : Modena

Comune di: Montecreto

**Realizzazione seggiovia biposto a morsa fissa
 “GROTTI-MONTE CERVAROLA”
 PROGETTO DEFINITIVO**



Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa



Committenza:

COMUNE DI MONTECRETO

via Roma n.24 - Montecreto (Modena)

Tel. 0536-63722, Fax 0536-63470 P.Iva 00679510362

info@comune.montecreto.mo.it

posta certificata comune@cert.comune.montecreto.mo.it

ADDENDUM ALL'ELABORATO LR01-19-CLF-FU-D-2.8 DEL PROGETTO APPROVATO

Il Progettista



Il Comune di Montecreto

Dott. Ing. Luca Rancati

Il RUP Geom. Massimiliano Cirelli

Data d'emissione:

Maggio 2019

Nome documento:

LR01-19_CLF_FU_D_2.8_A_0

Revisione:

00

Contents

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - Ammontare dell'appalto ed importo del contratto	4
ART. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	5
ART. 4 - Categorie dei lavori	6
ART. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee e categorie contabili	6
CAPO 2 – QUALIFICAZIONE	7
ART. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto	7
ART. 7 - Requisiti per la partecipazione per operatori economici con sede all'estero	8
CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
ART. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto	8
ART. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
ART. 10 - Documenti contrattuali e osservanza di leggi e norme.....	9
ART. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
ART. 12 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto	10
ART. 13 - Fallimento dell'Appaltatore	11
ART. 14 - Domicilio, Rappresentante dell'Appaltatore e Direttore di cantiere	11
ART. 15 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	12
ART. 16 - Termini e prescrizioni generali sulla progettazione esecutiva dell'opera.....	12
ART. 17 - Liquidazioni del compenso per la progettazione esecutiva	14
ART. 18 - Risoluzione del contratto in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Committente	14
ART. 19 - Recesso dal contratto in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Committente	14
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	15
ART. 20 - Consegna e inizio dei lavori	15
ART. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori	15
ART. 22 - Proroghe	16
ART. 23 - Sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori	16
ART. 24 - Sospensioni ordinate dal RUP	17
ART. 25 - Penali per ritardi	17
ART. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	18
ART. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	19
ART. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	20
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 29 - Lavori a corpo	20
ART. 30 - Lavori a misura e in economia	21
ART. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	21
CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
ART. 32 - Anticipazione del prezzo	21
ART. 33 - Pagamenti in acconto.....	22
ART. 34 - Conto Finale e Pagamenti a saldo	22
ART. 35 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	23
ART. 36 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo.....	24
ART. 37 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	24
ART. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
CAPO 7 - GARANZIE.....	25
ART. 39 - Garanzie per la partecipazione	25
ART. 40 - Garanzie per l'esecuzione.....	25
ART. 41 - Riduzione delle garanzie	26
ART. 42 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	26
CAPO 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI.....	28
ART. 43 - Variazione dei lavori	28
ART. 44 - Varianti per errori od omissioni progettuali	29

Realizzazione seggiovia biposto a morsa fissa
“GROTTI-MONTE CERVAROLA”
PROGETTO DEFINITIVO

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

ART. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	29
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
ART. 46 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	30
ART. 47 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	31
ART. 48 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	32
ART. 49 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	32
ART. 50 - Piano operativo di sicurezza (POS)	33
ART. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	34
ART. 52 - Subappalto	34
ART. 53 - Responsabilità in materia di subappalto	35
ART. 54 - Pagamento dei subappaltatori	36
CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	36
ART. 55 - Accordo bonario e transazione	36
ART. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	37
ART. 57 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	38
ART. 58 - Risoluzione del contratto e recesso	39
CAPO 12 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	41
ART. 59 - Ultimazione dei lavori, messa in servizio, collaudo prestazionale e Collaudo Ministeriale.....	41
ART. 60 - Presa in consegna e assistenza all'esercizio	42
ART. 61 - Termini per il collaudo	43
ART. 62 - Collaudo tecnico amministrativo. Presa in consegna dei lavori ultimati	44
CAPO 13 - NORME FINALI	44
ART. 63 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	44
A. Oneri ed obblighi connessi alla progettazione	44
B. Oneri ed obblighi connessi all'impianto ed alla gestione del cantiere.....	45
C. Oneri ed obblighi connessi all'esecuzione dei lavori.....	49
D. Oneri ed obblighi nei confronti della mano d'opera.....	54
E. Altri obblighi dell'Appaltatore.....	56
ART. 64 - Conformità agli standard sociali	57
ART. 65 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	58
ART. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	58
ART. 69 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	59
ART. 70 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia.....	59

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1.1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi, lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al punto successivo.

1.2. L'intervento è così individuato:

Stazione Appaltante:	COMUNE DI MONTECRETO (MO)
Denominazione:	REALIZZAZIONE SEGGIOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA "GROTTI-MONTE CERVAROLA" E MODIFICA DI UN TRATTO DELLA PISTA DA SCI "STELLARO"
Luogo:	COMUNE DI MONTECRETO (MO) – LOCALITA' ROVINELLA

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori e servizi, -inclusa la progettazione esecutiva dell'impianto- le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, e meglio esplicitati nell'elaborato **"Capitolato speciale e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici" LR01-19_CLF_RG_D_2.8_1** - costituente parte integrante del progetto definitivo, da realizzarsi secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati approvato dalla Stazione Appaltante, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e dal progetto esecutivo che sarà redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante.

E' compreso nell'appalto l'onere per l'Appaltatore di predisporre tutta la documentazione e porre in essere tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle approvazioni del progetto esecutivo, l'autorizzazione alla costruzione, la realizzazione, il collaudo e l'autorizzazione all'esercizio di trasporto pubblico di persone dell'impianto oggetto del presente appalto. Il tutto sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del progetto definitivo, delle autorizzazioni con prescrizioni già acquisite dalla Stazione Appaltante, di quelle che saranno impartite o richieste fino all'autorizzazione al pubblico esercizio dell'impianto da parte degli Enti e Organi autorizzativi, dalla Stazione appaltante, dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza del cantiere.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

1.1. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre l'applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

1.2. Nel presente Capitolato Speciale sono assunte le seguenti definizioni:

a) **Codice dei Contratti:** il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

b) **Regolamento Generale:** il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010 e ss.mm. ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;

c) **Capitolato Generale:** il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ii.;

d) **CSA:** il presente capitolato speciale di appalto

e) **Testo Unico Sicurezza:** il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm. ii.- Attuazione dell'articolo 1 della Legge n.123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) **Stazione Appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscrive il contratto; qualora

l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intendono le "Amministrazioni aggiudicatrici" di cui alla lettera a), gli "Enti aggiudicatori" di cui alla lettera e), i "Soggetti aggiudicatori" di cui alla lettera f) e gli "altri soggetti aggiudicatori" di cui alla lettera g) ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei Contratti;

g) **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs. n.240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

h) **Appaltatore:** l'Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;

i) **RUP:** il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 31 e dell'articolo 101, comma 1, del Codice dei Contratti, a dirigere le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori;

j) **Direzione Lavori:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 e 3, del Codice dei Contratti, a eseguire le attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico, contabile ed amministrativo relative all'esecuzione dei lavori;

k) **Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori:** il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è il tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 6, del Codice dei Contratti, a svolgere le funzioni previste dall'articolo 92, comma 1, del Testo Unico Sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) **Collaudatore:** il Collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante ad effettuare le attività di controllo ed a emettere il Certificato di Collaudo dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;

m) **DURC:** il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dall'articolo 196 del Regolamento Generale;

n) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;

o) **PSC:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Testo Unico Sicurezza;

p) **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Testo Unico Sicurezza;

q) **Costo del personale (CP):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Testo Unico Sicurezza;

r) **Costi di sicurezza generali aziendali (SG):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Testo Unico Sicurezza;

s) **Costi di sicurezza speciali (SS):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Testo Unico Sicurezza, ed al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Testo Unico Sicurezza.

ART. 2 - Ammontare dell'appalto ed importo del contratto

2.1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

N.	DESCRIZIONE	Importo in euro
----	-------------	-----------------

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

		a Corpo (C)	a Misura (M)	in Economia (E)	TOTALE (C+M+E)
1	Importo Lavori (L)	1.383.438,36	0.00	0,00	1.383.438,36
2	Progettazione esecutiva (PE)	26.473,63			26.473,63
3	Oneri per attuazione del Piano di sicurezza (SS)	27.668,77	0,00	0,00	27.668,77
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)				1.437.580,76

2.2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del punto 2.1:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1 della colonna “TOTALE”, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo della progettazione esecutiva (PE) determinato al rigo 2 della colonna “TOTALE”, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) importo degli Oneri per attuazione del Piano di sicurezza (SS) determinato al rigo 3 della colonna “TOTALE”, non soggetto a ribasso d'asta.

2.3. Ai fini del punto 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	DESCRIZIONE	Importo in euro	
		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Importo Lavori (L)	1.383.438,36	
2	Progettazione esecutiva (PE)	26.473,63	
2	Oneri per attuazione del Piano di sicurezza (SS)		27.668,77
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	1.409.911,99	27.668,77

Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento Generale, rileva l'importo riportato nella tabella di cui al punto 1, in corrispondenza del rigo «TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».

2.4. Ai fini del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, del Testo Unico Sicurezza, gli importi dei Costi di Sicurezza della tabella di cui al punto 1, sono ritenuti congrui.

ART. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

3.1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'articolo 3 lett. dddd) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento Generale.

3.2. L'importo contrattuale di cui all'art. 2 comma 2 resta fisso ed invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal direttore dei Lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto; sono compresi tutti gli oneri per il rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, delle previsioni e prescrizioni del PSC, del POS e delle disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (C.S.E.) durante lo svolgimento degli stessi.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.p.r. 663/772) da sommarsi agli importi contrattuali nella misura vigente al momento del pagamento.

3.3. I prezzi unitari e le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale essendo obbligo esclusivo dell'offerente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

3.4. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, per le percentuali relative, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al presente punto. I prezzi unitari per la parte a corpo, **al netto del ribasso offerto**, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili, e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.

3.5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

3.6. Il Contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei Contratti.

ART. 4 - Categorie dei lavori

3.7. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

3.8. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Generale ed in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate, come segue:

	Categoria prevalente	Categoria	Importo in euro (>150.000 o >10%)	Classifica	% sul Totale
1	Impianti per la mobilità sospesa	OS 31	1.361.382,65	III°bis	98,40%

	Categoria scorporabile e subappaltabile per intero	Categoria	Importo in euro (>150.000 o >10%)	Classifica	% sul Totale
1	Lavori in terra (Modifica tratto di pista Stellaro)	OS 1	22.055,71	I	1,60%

4.1. Nell'ambito delle prestazioni di cui alla categoria prevalente sono presenti lavorazioni rientranti nell'elenco di attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 190/2012, per la realizzazione delle quali è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) di cui al comma 52, dell'art. 1 della medesima legge, tenuto dalle Prefetture.

ART. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee e categorie contabili

5.1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, e 184 del Regolamento Generale e all'articolo 29 del presente Capitolato Speciale di Appalto, sono indicati nella seguente tabella.

Opere Edili	146.438,36
Scavi e rinterri (voci 6-7-8-11-12 C.M.E)	20.724,99
Opere in c.a. (voci 1-2-3-4-5-10 C.M.E)	93.718,98
Opere accessorie (voci 9-13-14-26-27 C.M.E)	31.994,39
Opere Elettromeccaniche	1.237.000,00
Stazione motrice (voce 15 C.M.E)	310.000,00
Linea (voci 17-18-19-20 C.M.E)	415.000,00
Stazione rinvio (voce 16 C.M.E)	85.000,00
Apparecchiatura elettrica (voce 21 C.M.E)	115.000,00
Cabine (voce 25 C.M.E)	42.000,00
Cavidotto di linea (voce 22 C.M.E)	21.000,00
Componenti accessori (voce 23 C.M.E)	36.000,00
Montaggi elettromeccanici e trasporti (voce 24 C.M.E)	213.000,00

5.2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al punto precedente, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 29.

CAPO 2 – QUALIFICAZIONE

ART. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto

6.1. Gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1) lettera p) e art. 45 del Codice dei Contratti per poter partecipare alla procedura d'appalto devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario previste dal Codice dei Contratti; in particolare non deve essere presente alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; si richiamano integralmente gli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale e 80, 83 e 84 del Codice dei Contratti.

6.2. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza; essi provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto precedente, per importo lavori superiore a 150.000 Euro, mediante attestazione di società organismi di attestazione (SOA) autorizzate dall'ANAC.

6.3. Nel presente appalto gli operatori economici devono dimostrare il possesso dell'attestato SOA per la categoria prevalente 0S31 - Impianti per la mobilità sospesa - classifica III°bis.

6.4. L'appalto dei lavori ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; l'importo delle spese di progettazione, soggetto a ribasso in sede di gara, è stato determinato dalla stazione appaltante e quantificato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

6.5. Ai sensi dell'art. 79 comma 7) e art. 92 comma 6) del Regolamento Generale, l'operatore economico in possesso di attestato 0S31 classifica III°bis per prestazioni di progettazione ed esecuzione potrà dimostrare il possesso dei **requisiti per i progettisti previsti dal bando di gara** attraverso il proprio staff di progettazione interno o, in caso di mancanza dei requisiti, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di progettisti qualificati esterni scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1) lettere a), b) c), d), e) ed f) del Codice dei Contratti; qualora non si proceda con professionisti esterni occorrerà dimostrare comunque che la propria struttura tecnica è in possesso dei requisiti richiesti per i progettisti.

6.6. Ai sensi dell'art. 79 comma 7) e art. 92 comma 6) del Regolamento Generale, l'operatore economico in possesso di attestato 0S31 classifica III°bis per sola prestazione di esecuzione potrà dimostrare il possesso dei **requisiti per i progettisti previsti dal bando di gara** attraverso

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di progettisti qualificati scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1) lettere a), b) c), d), e) ed f) del Codice dei Contratti.

6.7. In riferimento ai precedenti commi 6.5) e 6.6), in caso di ricorso a progettisti qualificati esterni non associati, dovrà essere presentata la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per l'ipotesi di avvalimento.

ART. 7 - Requisiti per la partecipazione per operatori economici con sede all'estero

7.1. Agli operatori economici avente sede in un altro Stato aderente all'Unione Europea nonché a quelli avente sede in un paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici, o in paese che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli Operatori economici italiani.

7.2. Per questi operatori la qualificazione secondo la normativa italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonei a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

7.3. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati Membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

7.4. Si richiamano integralmente e si applicano le norme nazionali e le norme e accordi comunitari ed internazionali in materia di appalti per operatori economici con sede all'esterno.

CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

8.1. Al termine della procedura di gara sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, quindi, previa verifica dei requisiti, l'ente aggiudicatore provvederà all'aggiudicazione definitiva, la quale non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8.2. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto non potrà comunque avvenire prima di **trentacinque giorni** dall'invio del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

9.1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

9.2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

9.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

9.4. Ovunque nel presente Capitolato Speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

9.5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato Speciale, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

9.6. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con le modalità esplicitate dal successivo art.70.

ART. 10 - Documenti contrattuali e osservanza di leggi e norme

10.1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n.145 del 19 aprile 2000) limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) il Capitolato speciale e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo;

a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo a base di gara come elencati nell'allegato «A», e del progetto esecutivo che sarà redatto dall'affidatario e approvato dalla Stazione Appaltante, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo punto 3;

b) autorizzazioni già acquisite e prescrizioni per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera;

c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3, punto 3;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del Testo Unico Sicurezza ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Testo Unico Sicurezza ed al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40 e 42 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

h) fanno altresì parte del contratto le relazioni, gli elaborati, le attestazioni e gli impegni presentati dall'Appaltatore in sede di offerta ed accettate dalla Stazione Appaltante.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto, fatto salvo il capitolato speciale e l'offerta economica, purché conservati dall'ente aggiudicatore e controfirmati dai contraenti.

10.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il **Codice dei Contratti** (D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016);

b) il **Regolamento Generale** (D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010) per le parti non abrogate;

c) il **Capitolato Generale d'Appalto** (D.M. n.145 del 19 aprile 2000);

d) il **Testo Unico Sicurezza** (D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati);

e) il **Codice Civile**.

L'Appaltatore ha l'obbligo di seguire scrupolosamente leggi, decreti e regolamenti anche se emanati in corso d'opera, compresi i relativi regolamenti e prescrizioni Comunali, i regolamenti e disposizioni

dei VV.FF., dell'I.N.A.I.L. e dell'Azienda Sanitaria Locale competente, senza che ciò dia titolo a richiedere compensi aggiuntivi.

10.3. Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 5, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti;

b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

11.1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

11.2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle autorizzazioni già ottenute e correlate prescrizioni disposte dagli Enti autorizzativi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori.

ART. 12 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

12.1. Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore riconosce, conferma e accetta tutte le circostanze generali e particolari e segnatamente:

1. accettare l'attività progettuale esecutiva da rendersi nei modi e nei tempi stabiliti di seguito;
2. avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente e delle discariche autorizzate, e delle condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
3. aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere al proprietario e/o gestore il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito ai disposti del D.M. n. 97 del 4 aprile 2014;
4. avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti con l'impianto, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, delle interferenze d'uso e di passaggio con i proprietari confinanti, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.;
5. avere effettuato la ricognizione del luogo dove devono essere eseguiti i lavori con le modalità previste dal bando di gara;
6. condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e nel presente capitolato prestazionale visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione dell'impianto da progettare e realizzare;
7. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la realizzazione dell'impianto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
8. di aver tenuto conto che i lavori possono essere eseguiti in un arco temporale che include il possibile svolgersi in condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
9. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi di scavo interessanti rispettivamente il terreno sciolto e il substrato roccioso e degli oneri che ne conseguono;

10. aver valutato la particolarità delle condizioni geologiche e geotecniche dei siti;

11. di essere pienamente in grado, alla luce della prospettiva temporale di svolgimento delle operazioni di redazione delle fasi progettuali successive a quella di offerta, di produrre ogni elaborato progettuale previsto dagli atti di gara o comunque necessario, ciò indipendentemente dalle condizioni climatiche o di innevamento, che dovessero verificarsi successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante la progettazione ed esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Stazione Appaltante e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione.

ART. 13 - Fallimento dell'Appaltatore

13.1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n.159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante, secondo la procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

13.2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.

ART. 14 - Domicilio, Rappresentante dell'Appaltatore e Direttore di cantiere

14.1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

14.2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

14.3. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale ed ai sensi dell'articolo 1704 del Codice Civile, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, può richiedere la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore ed al rappresentante stesso. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il Legale Rappresentante della medesima società.

14.4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla organizzazione, alla gestione tecnica, alla condotta ed alla esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità ed in numero adeguato alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

14.5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni. L'assunzione della direzione tecnica di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere ed accettata dal Direttore di Cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa Appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14.6. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato Generale, il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e di qualunque addetto ai lavori, per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

14.7. Qualsiasi variazione di domicilio di cui al punto 1 o delle persone di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante ed accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

ART. 15 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

15.1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni di progetto e del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale e l'articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti.

15.2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

15.3. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

15.4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 e relativa Circolare.

ART. 16 - Termini e prescrizioni generali sulla progettazione esecutiva dell'opera

16.1. Dopo la stipula del contratto il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, disporrà che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo necessario per il completamento dell'iter approvativo da parte dell'Autorità di Controllo.

16.2. Il progetto dovrà essere redatto entro e non oltre il tempo utile indicato nell'offerta del concorrente che si aggiudica l'appalto, e comunque **non superiore a 30 (trenta) giorni** naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine di servizio. Il progetto esecutivo comprende:

1. il progetto definitivo/esecutivo funiviario di cui al punto 2.1.2 e 2.1.3 dell'Allegato Tecnico al R.D. n. 337 del 16 novembre 2012 " Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone " detto anche "Decreto infrastrutture" completo di tutti gli elaborati previsti e redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri e compresa l'istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea, da presentare per l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord Est - U.S.T.I.F. per il Veneto, l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche nell'ambito della procedura di rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da parte dell'Ente concedente.

Tale progetto comprende, in particolare, tutto quanto necessario con un maggior grado di dettaglio e definizione per una compiuta realizzazione dell'opera, le relazioni generali e specialistiche, gli elaborati grafici, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il piano di manutenzione dell'opera comprensivo del fascicolo di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e quant'altro necessario per l'approvazione del progetto esecutivo;

2. redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) è a carico dell'Appaltatore, fermo restando l' Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione D.Lgs. 81/2008;
3. predisposizione dell' Assistenza archeologica e relativa relazione per ottenere prescritti pareri con i tempi indicati nel cronoprogramma.

16.3. L'Appaltatore è obbligato a sviluppare tale progetto nel rispetto delle indicazioni progettuali contenute nella progettazione definitiva fornita dalla Stazione appaltante e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a sottoporre l'attività di progettazione, nel suo svolgersi progressivo, all'esame dell'Ente appaltante, recependone le eventuali indicazioni in modo tale da evitare che il prodotto del servizio si configuri, al termine, non rispondente alle attese dell'Ente appaltante medesimo. Detto esame potrà essere compiuto in occasione di riunioni periodiche convocate dal Responsabile del procedimento, anche su richiesta dell'Appaltatore.

16.4. L'appaltatore dovrà, in sede di progetto esecutivo, verificare il calcolo di linea dell'impianto funiviario effettuato nel progetto a base di gara, non introducendo variazioni essenziali, come definite dalla Vigente Normativa, tali da inficiare le Autorizzazioni ottenute. In caso vengano introdotte variazioni essenziali dovranno essere ottenute nuove Autorizzazioni.

16.5. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto segue: sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli Enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

16.6. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106 D.Lgs 50/16, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi. In ogni caso e anche nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'Appaltatore.

16.7. Eventuali proposte progettuali migliorative sottoposte in sede di sviluppo del progetto, non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di

accettarle o meno, senza che per ciò l'Appaltatore possa avanzare alcuna rivalsa o pretesa.

16.8. In caso di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari **all'1 per mille** del corrispettivo professionale per la fase di progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal compenso spettante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi, per ragioni imputabili all'Appaltatore, i **20 (venti) giorni naturali e consecutivi**, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

16.9. Durante la fase di ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ai sensi della citata normativa, l'aggiudicatario si impegna entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento ad adeguare e/o integrare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri espressi dagli Enti competenti, alle richieste dello stesso R.U.P., del Direttore dei Lavori o del Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione dei lavori, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso e/o un aumento dell'importo contrattuale; in caso di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore si applicherà integralmente il precedente punto.

16.10. Qualora il progettista del progetto esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

16.11. Il piano di sicurezza e coordinamento da sottoporre all'esame del coordinatore per l'esecuzione e della direzione dei lavori, dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante entro e **non oltre 30 (trenta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.

ART. 17 - Liquidazioni del compenso per la progettazione esecutiva

17.1. Il compenso per l'attività di progettazione esecutiva sarà corrisposto in unica soluzione **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

ART. 18 - Risoluzione del contratto in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Committente

18.1. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 19 - Recesso dal contratto in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Committente

19.1. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo rispetto al precedente art. 18, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs.

50/16, all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal D.M. 145/00 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 20 - Consegna e inizio dei lavori

20.1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire **non oltre i 20 (venti) giorni** dalla dalla specifica comunicazione con ordine di servizio da parte del R.U.P. . La data di inizio lavori dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

20.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio **non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni**; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione Appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'Appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

20.3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti, ha la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, qualora il mancato inizio immediato dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare. La Direzione Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

20.4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 46 prima della redazione del verbale di consegna di cui al punto 1, e ne comunica l'esito alla Direzione Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.

20.5. Le disposizioni sulla consegna di cui al punto 2, anche in via d'urgenza ai sensi del punto 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il punto 2 si applica solo alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

20.6. Le disposizioni sulla consegna di cui al punto 2, anche in via d'urgenza di cui al punto 3, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

20.7. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici inesplosi non rilevati in sede di bonifica bellica nel corso dei lavori di scavo comporta la sospensione immediata degli stessi con l'avviso alla Stazione appaltante e al Coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori per quanto di competenza e per l'attivazione delle procedure di legge previste.

20.8. Per le operazioni e le procedure di cui ai precedenti punti 20.7) e 20.8) e per eventuali conseguenti fermi cantiere e/o complicazioni / ritardi nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna riserva o pretesa di risarcimento danni, avendo lo stesso valutato e tenuto in debito conto la possibilità del manifestarsi dell'evento in sede di offerta.

ART. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

21.1. Il tempo utile per il completamento della fornitura è quello risultante dall'offerta del concorrente che si aggiudica l'appalto, decorrente dal verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione Lavori.

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

L'offerta espressa in sede di gara dovrà esplicitare il tempo utile intercorrente dalla data di consegna dei lavori alla data in cui il concorrente si impegna a rendere le opere funiviarie e opere connesse tali da risultare pronte e disponibili per il Collaudo Ministeriale; tale tempo non potrà essere superiore a **196 giorni** naturali consecutivi.

21.2. Nel calcolo del tempo di cui al punto 1 sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi dovuti alle ferie contrattuali ed a gli ordinari impedimenti dovuti dalle condizioni climatiche sfavorevoli.

21.3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del Regolamento Generale, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 22 - Proroghe

22.1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti, L'Appaltatore, che per cause a esso non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo, almeno **30 (trenta) giorni**, prima della scadenza dei termini di cui al articolo 21.

22.2. In deroga a quanto previsto al punto 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza dell'ultimazione dei lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

22.3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP **entro 15 giorni** dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del Direttore dei Lavori.

22.4. Il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei Lavori se diffforme rispetto alle conclusioni del RUP.

22.5. La mancata emissione del provvedimento di cui al punto 3 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

22.6. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 21 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 26, ed il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

ART. 23 - Sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori

23.1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

23.2. L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata al Direttore dei Lavori o al RUP qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

23.3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore Lavori d'ufficio o su

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse dal comma 4 del Codice dei Contratti.

23.4. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti.

23.5. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- a) gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- b) i dissesti del terreno in corrispondenza delle aree di lavoro;
- c) gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- d) gli ammaloramenti delle strutture ed in generale di tutte le opere realizzate, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- e) il rinvenimento nel terreno di sottoservizi precedentemente segnalati.

23.6. La sospensione ordinata dal Direttore dei Lavori è efficace mediante la stesura del verbale di sospensione dei lavori, che controfirmato dall'Appaltatore, viene trasmesso al RUP nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

23.7. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

23.8. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, è controfirmato dall'Appaltatore ed inviato al RUP. Nel verbale

di ripresa il Direttore dei Lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

23.9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente punto, sarà disposta dal Direttore Lavori con verbale di ripresa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

23.10. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

ART. 24 - Sospensioni ordinate dal RUP

24.1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

24.2. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 21

per l'esecuzione dei lavori, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

ART. 25 - Penali per ritardi

25.1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari **all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni**

mille) dell'importo contrattuale.

25.2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto dei termini intermedi.

25.3. La penale di cui al punto 1, sarà applicata anche per i seguenti eventuali ritardi:

- a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'articolo 20;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

25.4. In riferimento alle penali di cui al punto 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del punto 3, lettera a), non si applica se l'Appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26; la penale di cui al punto 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

25.5. Il Direttore Lavori segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ed ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

25.6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punti 1 e 2 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 28, in materia di risoluzione del contratto.

25.7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

26.1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, **entro 30 (trenta) giorni** dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, si terranno una o più riunioni di coordinamento nel corso delle quali l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore Lavori il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei Lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

26.2. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta della Direzione Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione, in base alle esigenze della Stazione Appaltante. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

26.3. La Stazione Appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- a) coordinamento per le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stessa Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Testo Unico Sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

26.4. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, dettato da circostanze particolari, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

26.5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto definitivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.

ART. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

27.1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i seguenti casi:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, di sondaggi, di analisi, di prove di carico, di prove di funzionamento impianti e di altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Generale;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la

Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico Sicurezza, fino alla relativa revoca.

27.2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

27.3. Le cause di cui ai punti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 22, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 23, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 25, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28.

ART. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

28.1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori e dei termini intermedi, la Direzione Lavori o il RUP, emettono formale messa in mora dell'Appaltatore con l'assegnazione di un termine, che, salvo i casi d'urgenza, **non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi**, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

28.2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 25, punto 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine contrattuale e il termine assegnato per compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto 2.

28.3. I danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 29 - Lavori a corpo

29.1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

29.2. Il compenso per l'esecuzione dei lavori a corpo comprende ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

29.3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, punto 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.

29.4. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

29.5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati all'articolo 2, punto 1, e come evidenziati nell'apposita colonna nella tabella di cui all'articolo 5, punto 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

29.6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla Direzione Lavori. Tuttavia la Direzione Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 30 - Lavori a misura e in economia

30.1. Non sono previste contabilizzazioni a misura e in economia.

ART. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

31.1. In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5 del Regolamento Generale, non è previsto l'accreditamento in contabilità di alcun manufatto a piè d'opera prima della messa in opera dello stesso.

CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 32 - Anticipazione del prezzo

32.1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti, è prevista l'erogazione in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione pari al **20 (venti) per cento**, calcolato sul valore del Contratto da corrispondere entro **15 (quindici) giorni** dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP.

32.2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

32.3. La garanzia di cui al punto 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993.

32.4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, pari alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato

integralmente.

32.5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.

32.6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 33 - Pagamenti in acconto

33.1. Nel corso dell'esecuzione delle opere saranno erogati all'Appaltatore, a richiesta di quest'ultimo, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili per i corrispondenti importi, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, fino al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale, al netto delle trattenute a garanzia con le seguenti modalità:

- a) 20% anticipazione
- b) 10% all'ultimazione delle opere civili di linea
- c) 20% alla consegna dei materiali di linea e delle carpenterie delle stazioni
- d) 10% al completamento delle forniture
- e) 20% all'ottenimento del nulla osta tecnico a seguito del collaudo ministeriale (ex artt. 4 e 5 del D.P.R. 753/1980)
- f) 10% entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione .

33.2. I pagamenti per stato di avanzamento saranno effettuati previo accertamento che l'Appaltatore abbia regolarmente assolto gli obblighi contrattuali, previdenziali e tributari legati al rapporto di lavoro, a norma di legge.

33.3. Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai certificati di pagamento sarà a **30 giorni** dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

33.4. Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a **45 (quarantacinque) giorni** per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART. 34 - Conto Finale e Pagamenti a saldo

34.1. Il Conto Finale dei lavori è redatto dalla Direzione Lavori entro **30 (trenta) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al RUP. Il Conto Finale accerta e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo dell'opera di cui al punto 3 e alle condizioni di cui al punto 4.

34.2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni**; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si ritiene definitivamente accettato.

34.3. Il RUP, entro i successivi **60 (sessanta) giorni** redige la propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali eccezioni dell'Appaltatore.

34.4. La rata di saldo, al netto delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro **90 (novanta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

34.5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

34.6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita **garanzia fideiussoria** ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:

a) per un importo garantito pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo di 2 (due) anni intercorrenti tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso, ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del Codice dei Contratti;

b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione 2 (due) anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo, ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del Codice dei Contratti;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. n.123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

34.7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

34.8. L'Appaltatore e la Direzione Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 35 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

35.1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge n.244/2007 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.55/2013.

35.2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 57, punto 2. Il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n.98/2013;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo punto 3;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.602/1973, e dell'articolo 2 della Legge n.286/2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. n.40/2008. In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

35.3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel cantiere dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 105, comma 18, del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede a pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalla liquidazione del Certificato di pagamento all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei Contratti.

ART. 36 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo

36.1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del Certificato di Pagamento ai sensi del precedente articolo 33 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dalla Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di Pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso anche questo termine infruttuosamente spettano all'Appaltatore gli interessi di mora, nella misura stabilita da apposito decreto ministeriale.

36.2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del Certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293/2013; sono pertanto dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

36.3. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 34, punto 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui al precedente punto 2.

36.4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

36.5. Ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, l'Appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'Appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 37 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

37.1. Per i lavori di cui al presente Capitolato è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile

37.2. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti.

ART. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

38.1. La cessione del Contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del codice dei contratti.

38.2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti e della Legge n.52/1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

38.3. La Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto di appalto.

CAPO 7 - GARANZIE

ART. 39 - Garanzie per la partecipazione

39.1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti, l'Offerente per la partecipazione alla gara deve costituire una "**garanzia provvisoria**", pari al **2,00% (duepercento)** del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

39.2. La cauzione sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 93 del Codice dei Contratti.

39.3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

39.4. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al punto 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

39.5. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 40 - Garanzie per l'esecuzione

40.1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "**garanzia definitiva**" a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

40.2. La garanzia fideiussoria di cui al punto 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

40.3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80% (ottantapercento)** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

40.4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

40.5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

40.6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei Contratti, è facoltà della Stazione Appaltante, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità.

ART. 41 - Riduzione delle garanzie

41.1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

41.2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

41.3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 15 per cento** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

41.4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 42 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

42.1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a costituire e consegnare una **polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** con le seguenti somme assicurate:

SEZIONE A: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

Partita 1 – Opere: Importo contrattuale

Partita 2 – Opere preesistenti: € 10.000.000,00

SEZIONE B: Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere.

Massimale/sinistro alla stipula € 10.000.000,00 con il limite per persona non inferiore a € 2.500.000,00.

42.2. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei soli danni derivanti da cause di forza maggiore e da

azioni di terzi.

42.3. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04, integrate come segue: Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera; estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B"*. Considerato che la progettazione esecutiva è realizzata dall'Appaltatore, dovrà essere attivata l'estensione di garanzia "Danni causati da errori di progettazione o progettazione insufficiente". La copertura dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati. L'Appaltatore dovrà presentare il testo integrale della polizza Schema Tipo 2.3 per la sua verifica da parte della Stazione Appaltante e non la sola Scheda Tecnica; esso dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante **almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori**, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente capitolato prestazionale e nel contratto. I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico dell'Appaltatore.

42.4. Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, di produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, **una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)**, ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del d.lvo 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale **non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro con il limite non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, i suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- alla colpa grave degli assicurati, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorché manifestatesi entro diciotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. - di cui l'esecutore dei lavori stesso sia contraente - purché conforme ai requisiti indicati ai punti che precedono. In tal caso dovrà risultare da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alle predette polizze in caso d'inadempimento del contraente per annullamento delle stesse, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio.

Nel caso di costituzione di società consortile, la polizza R.C.O. di ogni consorzio dovrà risultare espressamente valida anche per l'attività esercitata in forma consortile.

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

42.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

42.6. Ai sensi dell'art.24 comma 4 del D.Lgs. 50/16, se non già operante per l'operatore economico qualificato anche per la progettazione, il progettista od i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono produrre la **polizza di responsabilità civile e professionale con massimale non inferiore a € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00)** conforme allo schema 2.2. approvato con D.M. 123 del 2004. I progettisti devono essere muniti della suddetta polizza, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte del progettista della suddetta dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario. La fideiussione e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, let I) e 30 del D.P.R. 445/00 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma. Si precisa che l'obbligo assicurativo di cui al presente punto s'intende posto a carico anche degli operatori economici che possiedono attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione; in tal caso, il novero degli Assicurati comprenderà i predetti operatori economici, i progettisti, nonché tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo.

42.7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

42.8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste sono a carico dell'Appaltatore e non opponibili alla Stazione Appaltante; le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

ART. 43 - Variazione dei lavori

43.1. I contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui all'articolo 106, comma 1 e comma 2 del Codice dei Contratti.

43.2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al precedente punto 1, saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

43.3. Nessuna variazione dei lavori può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

43.4. L'Appaltatore deve presentare per iscritto alla Direzione Lavori, prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione, ogni reclamo o riserva che si credesse in diritto di opporre. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

43.5. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli

estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento Generale.

43.6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del Regolamento Generale, nonché dall'articolo 106, comma 12 del Codice dei Contratti. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

43.7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'adeguamento del PSC di cui al successivo articolo 48 con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 49, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 50.

43.8. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della Legge n.114/20014, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

43.9. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente punto 1, gli interventi autorizzati dal RUP ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al **5% (cinque per cento)** dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui al precedente articolo 5, che non comportino un aumento dell'importo di contratto e purché risultino non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti.

43.10. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 44 - Varianti per errori od omissioni progettuali

44.1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'articolo 35 del Codice dei Contratti e risulta inferiore al **15% (quindicipercento)** del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti.

44.2. La Stazione Appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al punto 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

44.3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui al successivo articolo 58, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

44.4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella redazione degli elaborati progettuali.

ART. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

45.1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui

all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, punto 4.

45.2. Se tra i prezzi di cui al punto 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sottoscritto dalle parti ed approvato dal RUP. I predetti prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui all'articolo 3 o raggugliandoli a lavorazioni simili compresi nel contratto;
- b) dal prezzario della Regione Emilia Romagna - ultima versione approvata;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 46 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

46.1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Testo Unico Sicurezza, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Testo Unico Sicurezza. Se l'Impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Testo Unico Sicurezza, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Testo Unico Sicurezza.

46.2. Entro gli stessi termini di cui al punto 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Testo Unico Sicurezza;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Testo Unico Sicurezza;
- c) la dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 49;
- d) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 50.

46.3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, punto 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Testo Unico Sicurezza.

46.4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 47 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

47.1. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Testo Unico Sicurezza, è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Testo Unico Sicurezza ed all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Testo Unico Sicurezza e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capitolato speciale di Appalto.

47.2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

47.3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

47.4. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso l'esterno delle pertinenze stradali;

- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilità delle strade sopra e sottopassanti, con la continuità dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrità dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

47.5. L'Appaltatore, durante tutta la durata dei lavori da eseguirsi in presenza di traffico veicolare, dovrà posizionare e mantenere per tutta la durata del cantiere tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e la segnaletica di servizio e di sicurezza all'interno delle aree di cantiere.

47.6. Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia e/o nebbie e/o di foschie, vento, neve o gelo che pregiudichino la sicurezza degli operatori e non permettano la perfetta realizzazione a regola d'arte delle lavorazioni.

47.7. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

47.8. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 46, punti 1, 2 o 4, oppure agli articoli 48, 49, 50 o 51.

ART. 48 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

48.1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e alla redazione degli elaborati previsti dalla normativa (Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione D.Lgs. 81/2008):

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

48.2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico Sicurezza, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, punto 1, del presente Capitolato Speciale.

48.3. L'obbligo di cui al punto 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 49.

48.4. Il periodo necessario per adempiere al punto 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 21. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 20, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 23 e 24.

ART. 49 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

49.1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

49.2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

49.3. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al punto 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

49.4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al punto 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.

49.5. Nei casi di cui al punto 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 50 - Piano operativo di sicurezza (POS)

50.1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Testo Unico Sicurezza e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Testo Unico Sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

50.2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

50.3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS, al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

50.4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Testo Unico Sicurezza, non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81/2008.

50.5. Il POS deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 48.

ART. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

51.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Testo Unico Sicurezza, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.

51.2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Testo Unico Sicurezza, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

51.3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

51.4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

51.5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 52 - Subappalto

52.1. La disciplina del subappalto è regolata dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e comunque dalle seguenti disposizioni. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **40% (quarantapercento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (duepercento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

52.2. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'articolo 105, comma 7 del Codice dei Contratti.

52.3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al precedente articolo 4 sono subappaltabili, nei limiti di legge.

52.4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) che all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

52.5. L'Appaltatore provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

52.6. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

52.7. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

52.8. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

52.9. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

52.10. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

52.11. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

52.12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

52.13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 53 - Responsabilità in materia di subappalto

53.1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei Contratti, resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione dei lavori oggetti di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n.276/2003.

53.2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

53.3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti.

53.4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

53.5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge n.646/1982 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 54 - Pagamento dei subappaltatori

54.1. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione di eventuali trattenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

54.2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei Contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'affidatario.

54.3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

54.4. Si richiama integralmente quanto riportato nell'art. 105 commi 8) e 9) e nell'art. 30 commi 5) e 6) del Codice dei Contratti, nonché le norme del Codice Civile in particolare gli artt. 1262 e 1271.

CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 55 - Accordo bonario e transazione

55.1. Ai sensi dell'articolo 205, comma 1 e 2 del Codice dei Contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il **5% (cinque) ed il 15% (quindici) per cento** dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del **15% (quindicipercento)** dell'importo del contratto.

55.2. La Direzione Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al punto 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al punto 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo.

55.3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al punto 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici

giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del Codice dei Contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.

55.4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

55.5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta, pena nullità.

55.6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

55.7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 del Codice dei Contratti.

55.8. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale Ordinario competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.

55.9. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

56.1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della

Stazione Appaltante.

56.2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

56.3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 comma 6) e 105 comma 10) e 11) del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

56.4. In ogni momento la Direzione Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n.133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

56.5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Testo Unico Sicurezza, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

56.6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.

56.7. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, al datore di lavoro è applicata la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al punto 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.124/2004.

ART. 57 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

57.1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

57.2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

57.3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98/2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

57.4. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
- b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 33 e 34 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 33 e 34 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

57.5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 58 - Risoluzione del contratto e recesso

58.1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti.

58.2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

58.3. Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine **non inferiore a 15 (quindici) giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

58.4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 28, punto 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 70 punto 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n.136/2010.

58.5. Sono causa di risoluzione:

- a) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico Sicurezza o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- b) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n. 81/2008.

c) provvedimento della Stazione Appaltante o del Responsabile dei Lavori, su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs. n.

81/08; manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore per un periodo, anche cumulato, superiore a 15 giorni solari senza giustificato motivo;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'impianto;

f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dell'attestazione SOA per la categoria e l'importo adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi;

g) sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione in concordato preventivo, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore plurisoggettivo, si applica l'art.48 commi 17 e 18 D.Lgs 50/16. In casi di fallimento dell'Appaltatore monosoggettivo, si applica l'art. 81, comma 2, primo periodo, r.d. 267/42 come modificato dal D.Lgs.5/06.

58.6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

58.7. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

58.8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice dei Contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

58.9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti.

58.10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

58.11. A parziale deroga all'articolo 109 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, senza alcun ulteriore onere.

58.12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al punto 11 è preceduto da formale comunicazione

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

58.13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del punto 11, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al punto 12.

58.14. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

58.15. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 12 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 59 - Ultimazione dei lavori, messa in servizio, collaudo prestazionale e Collaudo Ministeriale

59.1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla Direzione Lavori, la quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 25.1, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

59.2. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui al precedente articolo 29, punto 6; in tal caso la Direzione Lavori non può redigere il Certificato di Ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il Collaudo di cui al successivo articolo 61, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente articolo 34.

59.3. Completata la realizzazione dell'impianto dovrà essere eseguita la "messa in servizio". La predetta attività consiste nell'accurata regolazione e taratura da parte dei tecnici specialisti dell'Appaltatore di tutti i dispositivi e delle apparecchiature di controllo e sicurezza al fine di poter garantire la rispondenza dell'impianto a tutte le condizioni d'esercizio previste e a tutte le norme di sicurezza vigenti.

59.4. La Stazione Appaltante metterà a disposizione il personale addetto alla manovra dell'impianto e alla sua manutenzione; detto personale si adegnerà alle istruzioni dell'Appaltatore.

59.5. L'Appaltatore avrà diritto di controllare l'esperienza del personale messo a disposizione.

59.6. L'Appaltatore dovrà istruire il personale dipendente della Stazione Appaltante sul funzionamento, sulla manovra e sulla manutenzione dell'impianto. L'addestramento del personale dovrà essere effettuato sia durante la "messa in servizio" sia durante il "periodo di assistenza all'avviamento".

59.7. Eseguito il collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 e D.P.R. 380/01, e dopo la "messa in servizio" dell'impianto, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo prestazionale dell'impianto. Il collaudo tecnico-funzionale dell'impianto verrà effettuato alla presenza del Direttore dei lavori e conterà delle prove ritenute necessarie per attestarne la corretta funzionalità. Le condizioni per ritenere completato positivamente il collaudo prestazionale sono:

a) che l'impianto abbia superato almeno un giorno ininterrotto di funzionamento con esito positivo in configurazione di effettivo esercizio;

b) che alla presenza del D.L., del proposto Direttore di Esercizio, del Responsabile delle lavorazioni dell'Appaltatore e del proposto capo servizio dell'impianto, vengano superate con esito positivo le prove funzionali a vuoto e a carico che verranno proposte per la visita di collaudo da parte dell'U.S.T.I.F. o che comunque i citati partecipanti intenderanno effettuare.

59.8. In caso di positivo verificarsi di entrambe le condizioni, la D.L. emetterà il Certificato di ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

59.9. Eventuali difetti, anche di minima entità, riscontrati durante il collaudo prestazionale saranno elencati in una lista che farà parte del certificato di ultimazione lavori; in tale lista sarà specificato il termine perentorio entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Nel caso in cui, invece, i vizi e difetti siano tali da pregiudicare la normale funzionalità dell'impianto, il Direttore Lavori rifiuterà l'emissione del certificato di ultimazione lavori, indicando un termine entro il quale dovranno essere effettuati i relativi interventi atti a rimuovere tali difetti a cura e spese dell'Appaltatore. Scaduto il termine si attuerà un nuovo collaudo prestazionale al fine di verificare se vi sono le condizioni per l'emissione del certificato di ultimazione lavori.

59.10. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'emissione dell'atto di apertura al pubblico esercizio, è a carico dell'Appaltatore e compresa nel corrispettivo di appalto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, salve le garanzie previste dal codice civile e dal presente capitolato. Nel caso di inadempimento agli obblighi suddetti, gli interventi manutentivi verranno eseguiti o fatti eseguire direttamente dalla Stazione Appaltante e la relativa spesa sarà addebitata all'Appaltatore.

59.11. L'impianto funiviario sarà sottoposto alla visita di ricognizione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio da parte della Autorità di Sorveglianza, solo dopo aver superato positivamente la fase di collaudo tecnico-funzionale.

59.12. L'Appaltatore dovrà assistere in tale fase e dovrà cooperare e attuare quanto necessario per un positivo esito del collaudo medesimo. Nel caso in cui gli Enti preposti richiedano modifiche e/o integrazioni all'impianto, necessarie per il superamento del collaudo ministeriale, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare dette modifiche e/o integrazioni, senza che ciò dia ad esso diritto ad alcuna integrazione del compenso o a indennizzi di qualsiasi genere.

59.13. Il collaudo dell'impianto verrà considerato completato quando, a seguito delle verifiche e delle prove tecniche eseguite dai servizi tecnici della Provincia di Vicenza, verranno sciolte le eventuali riserve, assolate tutte le eventuali prescrizioni riportate nel verbale di visita di ricognizione come da effettuarsi "prima dell'apertura all'esercizio" e verrà emessa la determina per l'apertura al pubblico servizio, a cui seguirà la presa in consegna parziale ed utilizzo dell'impianto da parte della Stazione Appaltante.

ART. 60 - Presa in consegna e assistenza all'esercizio

60.1. Una volta completato positivamente il collaudo ministeriale e ottenuta la determinazione all'apertura al pubblico esercizio, avverrà la presa in consegna, eventualmente in via anticipata (Art. 230 del Regolamento Generale) dell'opera funiviaria da parte della Stazione Appaltante, che solo da quel momento se ne assumerà la responsabilità, tranne che per le eventuali prescrizioni a termine citate nel predetto verbale di collaudo che dovranno comunque essere eseguite dall'Appaltatore e a carico del medesimo.

60.2. Fermo quanto previsto al successivo articolo 62, la consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

60.3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 59, punto 1,

alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del Regolamento Generale.

60.4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, lo comunica all'Appaltatore per iscritto.

60.5. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico della stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla stazione appaltante.

60.6. L'uso anticipato di parte dell'opera, sia essa funiviaria o civile, come richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi.

60.7. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al punto 5, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

60.8. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

60.9. L'Appaltatore in sede di offerta dovrà proporre, unitamente al Piano di Formazione del Personale, un adeguato Piano di Assistenza all'Esercizio a partire dal momento dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

60.10. L'assistenza all'esercizio avrà inizio al momento dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio. L'Appaltatore, nell'ambito dell'assistenza all'esercizio, dovrà obbligatoriamente svolgere le seguenti attività:

a) dovrà garantire la presenza continuativa di un tecnico esperto in materia di impianti a fune, il quale assisterà il personale della Stazione appaltante addetto alla conduzione dell'impianto per il periodo indicato nell'offerta e comunque non inferiore a **7 (sette) giorni** dall'apertura al pubblico esercizio;

b) nel periodo di assistenza i tecnici dell'Appaltatore dovranno anche eseguire gli eventuali lavori di messa a punto o registrazione dell'impianto e garantirne il regolare funzionamento;

c) i tecnici dell'Appaltatore operano sotto la diretta responsabilità del Direttore d'Esercizio dell'impianto;

d) qualora l'Appaltatore ritenga che i soggetti designati dalla Stazione Appaltante presentino, per deficiente capacità tecnica, scarso affidamento di riuscita, dovrà farne segnalazione scritta e motivata alla Stazione Appaltante medesima.

60.11. In ogni caso nell'assistenza all'esercizio devono intendersi comprese, senza alcun diritto aggiuntivo di compenso od indennizzo, tutte quelle attività necessarie od utili ad assicurare il buon funzionamento dell'impianto e l'adeguata preparazione dei tecnici e dipendenti della Stazione Appaltante, anche se non specificatamente indicate nei documenti contrattuali.

60.12. Trascorsi i 7 giorni di assistenza all'esercizio, per i quattro mesi successivi, l'Appaltatore presterà assistenza telefonica ed eventualmente mediante interventi presso l'impianto, nelle quali un proprio tecnico eseguirà prove funzionali concordate con la Stazione Appaltante, attraverso le quali verrà esaminato e verbalizzato il comportamento dei vari organi dell'impianto.

ART. 61 - Termini per il collaudo

61.1. Il Certificato di Collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

61.2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento Generale.

61.3. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel

Contratto.

61.4. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, preso in esame l'operato e le deduzioni del Direzione Lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

61.5. La Stazione Appaltante, finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al punto 1, ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del Regolamento Generale.

ART. 62 - Collaudo tecnico amministrativo. Presa in consegna dei lavori ultimati

62.1. La Stazione appaltante procederà al collaudo tecnico - amministrativo ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti al termine dei lavori nelle modalità di cui al Titolo X del Regolamento Generale.

62.2. La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 218 del D.P.R.207/10) **entro sessanta giorni** dalla data di ricevimento degli atti di collaudo (art. 234 del D.P.R. 207/10) e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale (garanzia fideiussoria definitiva) di cui al precedente art. 40 ed al pagamento della rata di saldo, da erogarsi **entro trenta giorni** dalla data di emissione del certificato di collaudo stesso (art. 235 del D.P.R. 207/ 10).

62.3. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 59 punto 2.

CAPO 13 - NORME FINALI

ART. 63 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

63.1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al Regolamento Generale ed al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, tutti gli oneri e gli obblighi che seguono sono a carico dell'Appaltatore e risultano compensati nel prezzo offerto in sede di gara.

A. Oneri ed obblighi connessi alla progettazione

63.2. **Progettazione** – Lo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo funiviario di cui al punto 2.1.2 e 2.1.3 dell'Allegato Tecnico al R.D. n. 337 del 16 novembre 2012 ed il progetto esecutivo di cui al Titolo II, Capo I Sezione IV del Regolamento Generale ed in particolare ed inoltre, in via indicativa e non esaustiva:

a) l'esecuzione della Pratica delle Strutture in zona sismica di cui al D.P.R. 380/2001 provvedendo al Deposito sismico ed al deposito ai sensi della L.1086/71 del progetto esecutivo delle opere edili funiviarie presso il Competente ufficio del comune di Montecreto, obbligandosi anche in questo caso a mettere in atto tutte le richieste di integrazioni e di chiarimenti che fossero richiesti sino all'ottenimento dei pareri previsti dalla vigente normativa;

b) Nomina Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e redazione degli elaborati previsti dalla normativa (Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione D.Lgs. 81/2008): · piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; · fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

c) Assistenza archeologica e relativa relazione per ottenere prescritti pareri con i tempi indicati nel

cronoprogramma;

d) le spese e gli oneri tutti connessi, direttamente o indirettamente, dipendenti o relativi all'attività di progettazione;

e) le spese per eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si serva, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo;

f) le spese per verificare i dati e le informazioni ricevute con la documentazione di gara, controllando in particolare il "profilo" della linea ed i rilievi delle aree di stazione e dei fabbricati esistenti, assumendosene le relative responsabilità;

g) le spese e gli oneri per eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza;

h) le spese e gli oneri per l'elaborazione di eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto esecutivo funiviario e/o del progetto esecutivo/costruttivo dell'opera, ovvero per la correzione di tali omissioni od errori da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui la stessa intenda avvalersi di tale facoltà in alternativa alla risoluzione del Contratto e salvo in ogni caso il risarcimento del danno;

i) le spese e gli oneri per analizzare e valutare le informazioni relative alla consistenza e configurazione geologica e geotecnica delle aree oggetto dell'intervento, e le spese e gli oneri relativi agli approfondimenti e agli eventuali sondaggi e prove in situ suppletive, che venissero ritenute necessarie dall'Appaltatore stesso.

B. Oneri ed obblighi connessi all'impianto ed alla gestione del cantiere

63.3. Approntamento del cantiere - L'approntamento del cantiere con l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti, ed in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

a) le operazioni preliminari, quali, p. es., la rimozione di ceppaie, la realizzazione delle strade di accesso e delle piazzole di lavoro;

b) le protezioni e le recinzioni dell'area di cantiere, atte ad impedire un facile accesso agli estranei;

c) i passaggi ed i collegamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuro il

transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o autorizzate ad

accedervi;

d) le opere provvisorie che si rendessero necessarie per la presenza di fabbricati e/o manufatti in prossimità dell'opera ed eventualmente di altri cantieri;

e) la manutenzione ordinaria delle aree di cantiere ed esterne finitime, la pulizia aree e locali in corso di costruzione fino alla formale presa in carico da parte della Stazione Appaltante;

f) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni a beni di interesse pubblico o privato. In particolare, il Cantiere (inteso secondo il Testo Unico Sicurezza) deve essere protetto, a cura e spese dell'Appaltatore, mediante idonee robuste recinzioni, in modo da garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso;

g) tutte le spese relative alla percorrenza della viabilità pubblica esterna al cantiere per il raggiungimento e l'avvicinamento allo stesso, compresi pedaggi autostradali, spese di carburante, spese di manutenzione ed ammortamento automezzi, compresi gli oneri per eventuali variazioni di percorsi dovute ad Ordinanze di chiusura strade o di deviazioni temporanee o definitive che vengono emesse dagli Enti Gestori delle strade pubbliche e che possono determinare aumenti delle distanze chilometriche e maggiori tempistiche per il raggiungimento del cantiere.

63.4. Cura dell'immagine e del decoro del cantiere - La cura dell'immagine e del decoro del cantiere in conformità alle indicazioni che saranno all'uopo fornite dalla Direzione Lavori. Resta stabilito che per le recinzioni e per la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e di

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

comunicazione con elevati standard qualitativi. La cartellonistica di cantiere dovrà essere realizzata in cartelloni di legno o lamiera con scritte e marchi anche a più colori. È peraltro fatto obbligo all'Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni, delle tipologie di recinzioni da concordare con la Direzione Lavori, rivestite con materiali sovrastampati con immagini e totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall'esterno.

63.5. Mitigazione dell'impatto ambientale - La mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'esecuzione degli impianti di cantiere ed in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

- a) la mitigazione delle aree di accumulo e di conservazione del terreno vegetale proveniente dagli scavi, per il successivo reimpiego;
- b) l'impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni e di rumore;
- c) i provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri con l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, compresa la bagnatura del materiale inerte, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- d) i provvedimenti atti a evitare il rilascio di materiale sulle strade esterne al cantiere, da parte dei mezzi di trasporto. In particolare dovranno essere installati dispositivi per il lavaggio dei mezzi d'opera all'interno dell'area di cantiere e dovrà essere eseguita la pulizia, anche giornaliera o con asfaltature provvisorie, delle strade di accesso, della viabilità e delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- e) il trattamento delle acque reflue, con riferimento alle attuali normative vigenti in materia di tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi;
- f) la conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, utilizzata dai mezzi di cantiere, mediante pulizia, anche giornaliera, e manutenzione;
- g) la predisposizione della segnaletica stradale e della cartellonistica informativa propedeutica alla esecuzione dei lavori;
- h) la pavimentazione idonea delle aree di deposito di rifiuti all'interno del cantiere, secondo la loro tipologia, in modo da non consentire il propagarsi, nell'ambiente e nel suolo, di eventuali materiali e/o sostanze inquinanti;
- i) lo smaltimento a discarica autorizzata di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere, compresi anche eventuali rifiuti speciali, secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. n.152 del 2006) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.);
- j) il ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi) al termine dei lavori.

63.6. Viabilità di cantiere - La realizzazione della viabilità di cantiere, delle dimensioni e caratteristiche minime idonee per l'accesso delle macchine operatrici e di ogni altro mezzo indispensabile per la realizzazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà predisporre la viabilità interna per accedere a tutte le aree di cantiere, con i relativi accessi di entrata/uscita sulla viabilità esterna, e la viabilità di avvicinamento. Sono compresi la costruzione di eventuali ponti di servizio, di passerelle, di accessi, il tombamento provvisorio di canali o corsi d'acqua per il mantenimento del deflusso delle acque, e tutte quelle opere che si rendessero necessarie ed indispensabili per mantenere il transito su tutta l'area di cantiere, anche con deviazioni su strade pubbliche o private, complete delle opere di protezione e di sicurezza.

Dovranno essere predisposte e recintate le aree di deposito dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali e dovranno essere realizzati tutti i baraccamenti (depositi materiali, uffici, laboratorio, officina ecc.), e quant'altro sia necessario per l'esecuzione dei lavori, nella completa osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e conformemente a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. La viabilità di cantiere dovrà essere realizzata in accordo con la Direzione Lavori e sulla base delle indicazioni progettuali e delle singole Ordinanze rilasciate dagli Enti competenti. L'Appaltatore dovrà garantire la pulizia e la manutenzione del cantiere e della viabilità

interna con l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

63.7. Viabilità temporanea esterna al cantiere - La formazione e la manutenzione della viabilità temporanea esterna al cantiere per tutta la durata del cantiere, da realizzarsi nel pieno rispetto della normativa vigente, in accordo con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e secondo quanto prescritto dagli Enti gestori delle strade. L'Appaltatore dovrà provvedere, in via indicativa e non esaustiva:

a) al coordinamento con i Comuni interessati dai lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli di emergenza, e la conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

b) a mettere a disposizione personale adeguatamente formato ed attrezzato per l'installazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prevista nel progetto per realizzare la viabilità alternativa nelle varie fasi d'intervento e l'eventuale oscuramento o la cancellazione di quella esistente in contrasto con quella provvisoria;

c) ad installare tutte le segnalazioni provvisorie, diurne e notturne, da eseguirsi con appositi cartelli e fanali nei tratti interessati dai lavori, in particolare nei tratti dove si ha la concomitanza del traffico veicolare esterno;

d) al coordinamento con l'Ente gestore della pubblica illuminazione per lo spostamento

provvisorio dei punti luce interferenti con le opere di progetto al fine di garantire l'illuminazione minima sufficiente, necessaria ai fini della sicurezza, nei punti pericolosi o d'incrocio;

e) alla locale gestione del traffico nelle situazioni di maggiore criticità (entrata ed uscita dei mezzi dalle aree di cantiere, durante le fasi di spostamento del traffico su viabilità alternative, installazione di cantieri mobili, ecc.) con personale debitamente formato ed attrezzato, per le delimitazioni e segnalazioni delle opere in corso d'esecuzione, mediante idonee robuste recinzioni, in modo da garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada, ad un livello corrispondente a quello preesistente prima della formazione del cantiere stesso;

f) all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Tutte le segnalazioni dovranno corrispondere ai tipi prescritti dal D.Lgs. n.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., dal D.P.R. n.495/1992 "Regolamento di esecuzione", nonché dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto alla custodia, alla sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere con proprio personale o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

63.8. Occupazioni temporanee o definitive - La redazione e la presentazione di tutte le pratiche e gli oneri per conseguire i permessi alle limitazioni o alle interruzioni del traffico locale, per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade e piste di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la loro eventuale illuminazione durante il lavoro notturno, per le deviazioni o conservazioni provvisorie di strade, per il mantenimento dello scolo dei corsi d'acqua pubblici e privati, per l'utilizzo di cave di prestito, per il

conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori e d'eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le relative concessioni. Per quanto sopra e tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l'Appaltatore, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea.

63.9. Cartellonistica pubblicitaria - Lo smontaggio e la rimozione di tutta la cartellonistica pubblicitaria, luminosa o altro, installata nell'ambito o nelle vicinanze del cantiere che interferisce con le opere. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per l'utilizzo di personale e di mezzi per lo smontaggio delle strutture, il loro carico, il trasporto e lo scarico presso i magazzini indicati dalla Stazione Appaltante, e per il coordinamento con gli Enti gestori delle strade, con i Comuni e con le Ditte pubblicitarie autorizzate.

63.10. Allacciamento a servizi - L'allacciamento alle reti di servizi esistenti o l'approntamento delle necessarie misure alternative per servizi quali: energia elettrica, linea telefonica, acqua, gas, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Sono compresi tutti gli oneri per la redazione e presentazione delle pratiche, le spese, i contributi, i diritti, i lavori e le forniture occorrenti per l'esecuzione degli allacciamenti, nonché i canoni per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

63.11. Locali uso uffici per la Direzione Lavori - La realizzazione di adeguati locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che dovranno essere consegnati e messi a disposizione **entro 5 giorni** dalla consegna dei lavori e **fino a un mese** dalla data di ultimazione dei lavori, nell'ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con la Direzione Lavori. I locali, per quanto possibile, dovranno essere opportunamente forniti di tutti i servizi (energia elettrica, telefono, illuminazione, riscaldamento, condizionamento, acqua, ecc..) oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di adeguato arredo (tavoli, sedie, armadietti, ecc.) A carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento e condizionamento, la manutenzione ordinaria e tutti i canoni degli Enti gestori.

63.12. Locali uso alloggio e spogliatoio per il personale, wc - La realizzazione e manutenzione per tutto il tempo di utilizzo di adeguati locali per l'alloggio e spogliatoio del personale addetto ai lavori, dimensionati in relazione alle esigenze. I locali dovranno essere arredati ed opportunamente forniti di tutti i servizi necessari (energia elettrica, illuminazione, riscaldamento, acqua, ecc..). Dovranno essere installati i servizi igienici funzionanti, utilizzabili e dotati di acqua e scarico fognario o funzionamento di tipo chimico. Tali fabbricati dovranno essere posizionati in un'idonea zona del cantiere, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d'accoglienza.

63.13. Cartelli di cantiere - L'installazione dei cartelli di cantiere, a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°1729/1990. L'Appaltatore dovrà fornire e collocare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, almeno due cartelli delle dimensioni di 2.00x3.00m, su idonea struttura portante resistente al vento, la cui realizzazione è anch'essa a carico dell'Appaltatore, e telo in pvc con scritte e disegni colorati, secondo lo schema che verrà definito e concordato con la Stazione Appaltante. I cartelli di cantiere dovranno essere opportunamente aggiornati con i dati relativi ai subappalti autorizzati.

63.14. Sgombero - Lo sgombero, a conclusione delle operazioni e a collaudo avvenuto, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle aree di cantiere, delle strutture, locali e fabbricati realizzati, delle loro pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dei lavori.

C. Oneri ed obblighi connessi all'esecuzione dei lavori

63.15. **Identificazione forniture elettromeccaniche** - Le spese e gli oneri connessi all'identificazione delle forniture elettromeccaniche, all'atto del loro approntamento in stabilimento, mediante segno distintivo e/o logo da concordarsi tra le parti.

63.16. **Esecuzione del progetto** - La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dalla Direzione Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo tale che le opere realizzate risultino conformi al progetto, eseguite a perfetta regola d'arte, e risultino a tutti gli effetti collaudabili. In ogni caso l'Appaltatore non può dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile.

63.17. **Prescrizioni** - Le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti al controllo dell'opera funiviaria in sede di progetto, di collaudo e di prima visita annuale.

63.18. **Pubblicità e riservatezza** - È fatto divieto all'Appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti, prestatori d'opera, ecc..., salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante, di promuovere o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o video delle opere oggetto dell'appalto.

63.19. **Attrezzature e mezzi adeguati** - L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e dei mezzi adeguati, in relazione all'entità dell'opera, tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e per terzi che potrebbero venire a qualsiasi titolo a contatto con il cantiere. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile. A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

63.20. **Materiali di consumo** - La fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari, ecc. necessari per l'esecuzione dei lavori e per la loro manutenzione. Tutte le aree di lavoro dovranno essere preparate per la regolare esecuzione dei lavori, e quindi predisposte con l'allacciamento all'energia elettrica per una regolare illuminazione, con l'allacciamento all'acquedotto per l'utilizzo di acqua potabile e con l'allacciamento alle opportune canalizzazioni per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere, se e per quanto possibile e necessario.

63.21. **Trasporti in cantiere** - I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere e a picchetto utilizzando di norma la viabilità locale e le piste di servizio adeguatamente predisposte. Se risulterà necessario, a giudizio della Direzione Lavori ed in mancanza di soluzioni tecniche alternative, ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l'Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovrà avvenire con almeno tre settimane di anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica.

63.22. **Rilievi, tracciamenti e picchettamenti** - L'esecuzione del tracciamento, del picchettamento, della modinatura e delle misurazioni dell'opera. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire la picchettatura del tracciato della linea funiviaria e delle opere edili accessorie indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alle larghezze di progetto, alle pendenze delle scarpate, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine. Lungo il percorso di linea della seggiovia andrà anche identificato sul terreno l'ingombro massimo assunto dai veicoli sbandati sui rami di salita e discesa.

Tali prestazioni dovranno essere eseguite da tecnici qualificati e abilitati, dotati di tutta la

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

strumentazione tecnica adatta anche per eseguire le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

Qualora la Direzione Lavori richieda rilievi, tracciamenti e picchettamenti integrativi per la definizione puntuale di alcuni particolari, o rilievi di strutture esistenti per le quali è prevista la costruzione di opere in aderenza o da rendere solidali con le stesse, sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore verificare la perfetta rispondenza dei medesimi agli elaborati tecnici di progetto.

Sono comprese tutte le spese di manodopera, mezzi, attrezzature e quant'altro necessita per compiere rilievi, tracciamenti, modinature, verifiche, misurazioni, esplorazioni, posa di capisaldi o simili. Tali attività saranno svolte, dal giorno della prima consegna dei lavori fino alla emissione del collaudo. È a carico dell'Appaltatore garantire l'affidabilità, la corretta gestione e la taratura degli strumenti utilizzati.

63.23. Controlli e prove - L'esecuzione di tutti i controlli e prove (sia preliminari che in corso d'opera) prescritti dal presente Capitolato Speciale. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per le prove di accettazione dei materiali e per le ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per le prove in situ, il campionamento, le verifiche obbligatorie previste dalla normativa vigente o richieste a qualsiasi titolo e a completa discrezione da parte della Direzione dei Lavori, del Collaudatore, del Coordinatore per la sicurezza del cantiere o dalla Stazione Appaltante, relativamente anche agli oneri di laboratori scelti dalla Stazione Appaltante stessa, per l'emissione delle relative certificazioni.

Eventuali controlli e prove integrative, che a giudizio della Direzione Lavori, si rendessero necessarie per effetto di risultati negativi o non soddisfacenti di prove precedenti, saranno eseguite dall'Appaltatore a sua cura e spese, presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore le prove di carico e l'allestimento delle prove di collaudo statico di manufatti di qualsiasi natura (in c.a., in c.a.p., in acciaio, in muratura, ecc..), previste dal Capitolato Speciale e richieste dalla Direzione Lavori o dall'Organo di Collaudo.

Le spese per l'organizzazione ed esecuzione delle prove funzionali di precollaudo e di assistenza operativa al collaudo funzionale.

Per il corretto svolgimento delle prove, l'Appaltatore ha l'onere della predisposizione tecnica dei siti, delle opere provvisorie, delle zavorre, delle misurazioni con idonea strumentazione tecnica e tramite tecnici abilitati, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di attrezzature, mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra.

63.24. Interferenza con strutture confinanti - Dove sono previste condizioni di stretta interferenza con strutture confinanti alla zona di costruzione, si presuppone, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza dello stato in essere. In particolare l'Appaltatore dovrà eseguire anticipatamente

tutte le opere di presidio delle zone interrate dando luogo alla preparazione dei piani di lavoro tali da garantire la corretta esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, al fine di evitare possibili inconvenienti o danni a cose o persone.

In presenza di terreni superficiali instabili (per esempio zone di riporto) o nelle zone di bonifica preventiva dalle strutture interrate esistenti demolite, dovranno essere realizzate tutte le azioni preventive a protezione delle lavorazioni previste in progetto.

Inoltre l'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione e dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari, quando dovrà eseguire:

a) lavorazioni in adiacenza a strade aperte al traffico o edifici abitati che dovranno essere eseguite con tutte le segnalazioni e le precauzioni idonee ad evitare danni a persone o cose;

- b) lavori in adiacenza ad altri cantieri, anche in condizioni di operatività;
- c) lavorazioni in adiacenza a linee elettriche aeree in esercizio, che dovranno svolgersi nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa vigente o dall'Ente gestore;
- d) lavorazioni in adiacenza a linee funiviarie in cui dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni che saranno impartite dal Concessionario e/o dal Proprietario;
- e) lavorazioni in adiacenza a corsi d'acqua o interferenti con la rete irrigua in cui dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni che saranno impartite dall'Ente gestore, programmando anche l'esecuzione dei lavori nel solo periodo stagionale non irriguo (ottobre-marzo).

63.25. Informazioni geologiche e geotecniche - L'esecuzione dell'opera presuppone la conoscenza, da parte dell'Appaltatore, oltre che delle prescrizioni tecniche di Progetto, anche delle informazioni geologico-geotecniche inerenti i terreni interessati dall'opera, peraltro già analizzate dal professionista geologo incaricato dalla Stazione appaltante.

In particolare l'Appaltatore dovrà valutare con attenzione, in via indicativa e non esaustiva, i seguenti particolari aspetti:

- a) presenza di strati altamente permeabili o cavità che possono modificare lo stato idrologico preesistente;
- b) presenza di terreni coesivi soffici che possono essere causa di instabilità degli scavi;
- c) presenza di strati di materiale duro o roccia, di massi rocciosi, che possono essere causa di difficoltà di attraversamento e richiedono l'uso di utensili speciali;
- d) presenza di livelli piezometrici artesiani;
- e) chimica dei materiali da attraversare e dell'acqua di falda, con presenza di componenti che possono avere effetti negativi sui materiali utilizzati.

63.26. Sottoservizi - L'Appaltatore, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà a sua cura e spese, sentire gli Enti Gestori o i Proprietari dei sottoservizi ed eseguire un rilievo topografico di dettaglio, anche con eventuali saggi con scavo a mano o con mezzi meccanici, per accertare la presenza e l'esatto posizionamento di servizi a rete (linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche, metanodotti, oleodotti, fognature, acquedotti, trasmissione dati, ecc.), di tubazioni, o di manufatti sotterranei, interferenti con le opere in progetto.

L'Appaltatore è totalmente responsabile dei danni conseguentemente causati, anche se l'ubicazione dei servizi a rete non risulta conforme a quanto indicato nel progetto.

I sottoservizi, eventualmente presenti nel volume di terreno interessato dai lavori, dopo essere stati preventivamente individuati, dovranno essere deviati in modo tale da evitare, durante le lavorazioni, sia il loro danneggiamento che eventuali danni a cose od a persone.

L'Appaltatore ha l'obbligo di verificare e di definire con la Stazione Appaltante e con gli Enti gestori, la risoluzione dell'interferenze, nel rispetto della normativa vigente e nei tempi previsti dal programma esecutivo, dai programmi di dettaglio dei lavori o dai programmi che verranno prescritti dagli Enti gestori o dai proprietari, coordinando con gli stessi la propria attività e l'attività di eventuali altre ditte che dovranno operare negli stessi siti interessati dai lavori, per gli spostamenti necessari. Sono a carico dell'Appaltatore pertanto tutti gli oneri connessi alle soggezioni della presenza e dell'esercizio dei sottoservizi, per le quali i lavori dovranno essere realizzati in modo frammentario, non continuativo, anche nei giorni festivi o durante le ore notturne, e secondo orari e tempistiche che saranno definite da un cronoprogramma di dettaglio fornito e concordato con l'Ente competente.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti al mantenimento in esercizio ed alla protezione dei sottoservizi interferenti con i lavori per i quali non è previsto lo spostamento. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo spostamento diretto o per l'assistenza agli Enti gestori o ai proprietari per gli spostamenti dei sottoservizi interferenti, per il collaudo e per le operazioni necessarie a realizzare gli allacciamenti alle reti esistenti. L'Appaltatore provvederà a predisporre, qualora richiesto dalla Direzione Lavori, disegni di dettaglio da presentare agli Enti gestori dei sottoservizi per l'approvazione dei lavori da eseguire ritenendosi a proprio carico le spese che ne conseguono.

63.27. Interferenza con altre linee funiviarie - In caso di interferenza o di esecuzione di lavorazioni in adiacenza ad altre linee funiviarie esistenti, l'Appaltatore dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione al Concessionario e/o al Proprietario (se soggetti diversi).

63.28. Autorizzazioni - L'Appaltatore, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà a sua cura e spese, richiedere copia di tutte le autorizzazioni ottenute dalla Stazione Appaltante ed avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere.

63.29. Materiale storico-archeologico - L'Appaltatore dovrà denunciare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni ritrovamento di oggetti di valore artistico o archeologico o conducibili alla Grande Guerra, e dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla competente Soprintendenza Archeologica nel proseguimento delle proprie attività anche quando venga richiesta adeguata assistenza archeologica agli scavi.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, a giudizio e su richiesta della Direzione Lavori, manodopera e attrezzature idonee allo svolgimento delle indagini e dei lavori di natura archeologica. Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) gli oneri derivati da forzate sospensioni o rallentamenti dei lavori, conseguenti alla esecuzione di ulteriori lavorazioni necessarie per approfondimenti di indagine nelle aree interessate dai ritrovamenti;
- b) gli oneri per riprogrammare le attività di lavoro sulle restanti aree di cantiere non interessate da eventuali approfondimenti d'indagine;
- c) ed ogni altro onere che ne dovesse derivare.

63.30. Temi ambientali - Per gli aspetti e le problematiche esecutive relative a temi ambientali, quali presenza d'inquinanti nel terreno o restrizioni nella destinazione dei materiali di risulta, si rimanda integralmente a quanto prescritto dalla Normativa Nazionale e Regionale vigente e alle prescrizioni degli Enti preposti alla tutela ambientale.

In particolar modo, durante le lavorazioni dovrà essere posta attenzione alla presenza di detriti provenienti dagli scavi e inquinanti che dovranno essere asportati dall'area di lavoro e trasportati nelle apposite discariche e smaltiti a norma di legge.

63.31. Vibrazioni e rumori - L'adozione di tutti i provvedimenti necessari per attenuare i disturbi alle persone e all'ambiente derivanti dalle vibrazioni e dai rumori connessi con le attività lavorative, e per evitare danni ad opere e manufatti preesistenti che le diverse fasi di lavoro potrebbero arrecare.

Tutti i rumori e le vibrazioni che vengono causati durante le lavorazioni, dovranno essere contenuti dall'Appaltatore entro i limiti tollerati dalla legislazione vigente:

- a) disturbi alle persone provocati dalle vibrazioni e dai rumori causati dalle lavorazioni (norma UNI 9614) "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo";
- b) danni alle opere vicine provocati dalle vibrazioni, dagli spostamenti orizzontali e/o verticali del terreno, per effetto delle lavorazioni (norma UNI 9916 "Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici" per il danneggiamento a edifici).

Durante l'esecuzione delle prove preliminari, o durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire, a sua cura e spese, misure vibrazionali e di rumore.

Qualora dall'esito delle misure, risultasse che i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti non vengono rispettati, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori i provvedimenti che intende adottare.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per ottenere eventuale autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera presso le competenti autorità ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi.

63.32. Gas e polveri, fango, neve e gelo - L'adozione di tutti gli provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri, la presenza di fango, neve e ghiaccio. In particolare dovranno essere

monitorate le polveri totali sospese (PTS) e la frazione fine (PM10) in corrispondenza dei recettori più esposti.

L'Appaltatore ha l'onere di provvedere a realizzare l'umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti, in particolare nei periodi estivi, e dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine sarà necessario garantire:

- a) idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, compresa la bagnatura del materiale inerte, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- b) una costante bagnatura e delle strade utilizzate non pavimentate;
- c) una costante bagnatura e spazzolatura delle strade utilizzate pavimentate per mezzo di idropulitrice a pressione e uso di autobotte per la bagnatura della viabilità ordinaria coadiuvata da spazzatrice orbitale che raccoglie e aspira la terra depositata dal passaggio degli automezzi;
- d) una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- e) una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- f) una limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi sulla viabilità ordinaria e di cantiere.

L'Appaltatore ha l'onere di mantenere, per tutta la durata del cantiere, la viabilità di cantiere, le aree di deposito e le piazzole di lavoro in condizioni idonee e in condizione di sicurezza nei riguardi della possibile presenza di acqua, fango, neve o ghiaccio adottando tempestivamente le opportune misure di risanamento, pulizia, sgombero, inghiaamento, drenaggio, protezione, etc. per quanto necessario.

Prima dell'uscita dal cantiere e l'immissione nella viabilità ordinaria dovrà essere previsto e predisposto l'accurato lavaggio delle ruote dei mezzi d'opera dell'appaltatore, dei subappaltatori, fornitori e delle maestranze per evitare imbrattamenti delle aree esterne; in caso di necessità procedere alla tempestiva pulizie delle aree eventualmente lordate.

63.33. Deflusso acque superficiali - La garanzia del sicuro e costante deflusso delle acque superficiali (acque meteoriche e corsi d'acqua) realizzando per tempo le opere propedeutiche di drenaggio definitive o provvisorie. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti per il mantenimento all'asciutto, con qualsiasi mezzo e per tutto il periodo dei lavori, degli scavi necessari per la realizzazione le opere. L'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, sia definitivi che provvisori, atti ad evitare il prosciugamento di pozzi e sorgenti, nonché danni ai fabbricati, alle sedi stradali ed alle opere interferenti con i lavori.

63.34. Custodia e guardiania - La custodia e la guardiania dei materiali, dei mezzi d'opera e del cantiere in genere, sia diurna che notturna, per tutta la durata dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

63.35. Cronoprogramma dei lavori - L'organizzazione dell'attività lavorativa nei tempi contrattuali previsti, secondo il cronoprogramma dei lavori e, ad insindacabile richiesta della Direzione Lavori, anche in turni consecutivi giornalieri, con orario feriale o festivo, diurno od eventualmente notturno, per la realizzazione di opere particolari, o parti di esse, al fine di recuperare il ritardo rispetto ai tempi indicati nel programma di esecuzione dei lavori, riferito anche ai tempi parziali d'esecuzione in esso previsti, maturato per colpa dell'Appaltatore.

Il prezzo a corpo dell'appalto remunera pertanto gli oneri collegati all'esecuzione delle opere anche in periodo notturno e/o festivo, in doppi/tripli turni lavorativi e l'esecuzione dei lavori senza soluzione di continuità, con tutti gli oneri connessi e conseguenti.

In particolare, tutte le maggiorazioni od indennità al costo della manodopera, per i costi di viaggio ed alloggio dei lavoratori trasferiti e per eventuali condizioni disagiate di lavoro sono a totale carico dell'Appaltatore.

63.36. Denuncia opere in c.a. e acciaio - Provvedere agli adempimenti della ex Legge n.1086/1971 e

dell'art.65 del D.P.R. n.380/2001 con la denuncia delle "opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica" presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dal Decreto sopra richiamato.

63.37. Documentazione fotografica - Le spese per la documentazione fotografica dei lavori svolti nel periodo afferente ad ogni stato d'avanzamento. L'Appaltatore dovrà consegnare fotografie in formato 13x18cm (n°1 copia di ogni fotografia ed il relativo file, in formato immagine, con il nome corrispondente alla foto) ordinate cronologicamente per data e opportunamente fascicolate in album fotografici. La documentazione fotografica, che dovrà rappresentare chiaramente le opere eseguite, dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, entro 20 (venti) giorni dalla data di maturazione dello stato d'avanzamento a cui si riferiscono. Il rilievo fotografico, avendo valore probatorio in caso di contestazioni, dovrà essere realizzato seguendo anche le indicazioni fornite settimanalmente dalla Direzione Lavori circa gli oggetti da riprendere. Sulla copertina di ogni

album, dovranno comparire il titolo del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante, la Ditta Appaltatrice ed i riferimenti dello stato d'avanzamento a cui si riferiscono. I files e le fotografie dovranno riportare la data e l'ora dello scatto. In caso d'inadempienza dell'Appaltatore, la Direzione Lavori ne informerà il RUP, che detrairà un importo pari all'**1% (unpercento)** delle somme nette, a Lui riconosciute, nello stato d'avanzamento.

63.38. Disegni finali "as-built" - La redazione, a lavori ultimati, del rilievo topografico, dei disegni finali "AS BUILT" e della documentazione sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura.

L'Appaltatore ha l'onere contrattuale, di:

a) eseguire, un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai caposaldi topografici della cartografia posta alla base del Sistema Informativo Territoriale definito dalla Stazione Appaltante;

b) redigere gli elaborati grafici finali dell'opera costruita "AS BUILT", che dovranno essere quotati e georeferenziati, distinti per ogni singola opera (architettonico, strutturale, ecc.), in scala opportuna, almeno equivalente a quella del progetto esecutivo, con l'aggiunta dei particolari costruttivi e degli schemi significativi definiti in corso d'opera;

c) predisporre la documentazione che attesti e certifichi come sono state eseguite le opere, completa dei certificati di omologazione dei materiali, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, dei manuali d'uso e di manutenzione riguardanti tutte le opere ed in particolare gli impianti e le singole apparecchiature installate, e di ogni altro elemento atto a rappresentare l'opera "come costruita".

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in opportuni contenitori, in triplice copia originale su carta, firmati dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato, con adiacente "visto" della Direzione Lavori. Ogni elaborato dovrà essere fornito anche su supporto informatico, corrispondente all'originale cartaceo, compatibile con le caratteristiche informatiche richieste dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore ha l'onere d'informarsi con congruo anticipo, tramite la Direzione Lavori, sulle esigenze da soddisfare a tale scopo.

La consegna di tutta la documentazione dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori. In caso d'inadempienza, il RUP detrairà dalla rata di saldo un importo pari al **2% (duepercento)** delle somme nette riconosciute e liquidate all'Appaltatore sino a quel momento.

D. Oneri ed obblighi nei confronti della mano d'opera

63.39. Contratto collettivo nazionale del lavoro - L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, dalle Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la data di scadenza e fino alla loro sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. L'Appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore esecutore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale, sia per il personale d'altre Imprese e/o

lavoratori autonomi presenti nel cantiere, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Testo Unico Sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore s'impegna ad applicare le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché nel Piano Operativo di Sicurezza, quest'ultimo redatto e presentato dall'Appaltatore medesimo. In caso di non ottemperanza degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza, la Stazione Appaltante medesima potrà sospendere le lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

In caso di non ottemperanza agli obblighi relativi al Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso d'esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato, fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

La Stazione Appaltante potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il RUP provvederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

63.40. Prevenzione infortuni sul lavoro - L'attuazione dell'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

63.41. Infortuni sul lavoro - L'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o al personale di Imprese terze all'interno del cantiere.

63.42. Formazione e informazione personale - L'Appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al Testo Unico Sicurezza, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori e durante i lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la rescissione contrattuale.

63.43. Contemporaneità presenza imprese - Nel caso sia prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi di lavoro, ciò deve essere eseguito senza alcuna

dilazione nei tempi o richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualità dovesse essere stata imposta dalla Stazione Appaltante, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori, e comunque nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.

63.44. Piano operativo di sicurezza - L'obbligo, come previsto dal Testo Unico Sicurezza, di rendere compatibili tra loro i cronoprogrammi dei lavori ed i piani operativi di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici, che dovranno essere coerenti con il Piano presentato ed eventualmente aggiornato dall'Appaltatore medesimo.

63.45. Impiego mezzi e mano d'opera - La comunicazione con cadenza settimanale, o nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e dei mezzi, completo di:

- a) elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenza, qualifica e mansioni;
- b) elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando titolo/rapporto contrattuale;
- c) elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

In caso di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'invio delle suddette notizie, la Stazione Appaltante potrà intraprendere tutti i provvedimenti a carico dell'Appaltatore secondo quanto sancito dalla normativa vigente, relativamente all'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell'erogazione degli Stati d'Avanzamento Lavori.

E. Altri obblighi dell'Appaltatore

63.46. Vita e incolumità operai - L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso.

63.47. Responsabilità risarcitoria - L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di Contratto.

63.48. Materiali di altre imprese - Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati da altre Imprese per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono all'Appaltatore la posa in opera o l'assistenza alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

63.49. Attrezzature di uso comune - La concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente Contratto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre Imprese dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

63.50. Opera campione - L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera, di un campione dei materiali e della documentazione relativa ai dettagli costruttivi, alle schede tecniche ed alle prescrizioni per la posa in opera.

63.51. Danni di forza maggiore - In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i

lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento Generale. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione, nelle more dell'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice dei Contratti, l'abrogato articolo 161, comma 13, del Regolamento Generale. Per ogni altra condizione trova transitoria applicazione l'abrogato articolo 166 del Regolamento Generale.

63.52. Protezione dei materiali - L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta scritta della Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

63.53. Obblighi verso la Direzione Lavori - L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla Direzione Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla Direzione Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla Direzione Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla Direzione Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione Lavori.

ART. 64 - Conformità agli standard sociali

64.1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al Decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.

64.2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

64.3. La Stazione Appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al punto 2, può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2012.

64.4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 25, punto 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 65 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

65.1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, riutilizzabili all'interno dell'appalto, sono di proprietà della Stazione Appaltante, mentre quelli non riutilizzabili sono di proprietà dell'Appaltatore che dovrà smaltirli a propria cura e spese.

65.2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree di cantiere indicate dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

65.3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati a discarica a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di carico, trasporto e scarico e degli oneri di conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

65.4. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

65.5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 36 del Capitolato Generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n.42/2004.

65.6. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, ai fini di cui all'articolo 66.

ART. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

66.1. I materiali recuperati o riciclati possono essere utilizzati solo nei limiti di legge e nel pieno rispetto della normativa italiana vigente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, integrazioni ed applicazioni sempre e solo previa accettazione preventiva da parte della Direzione dei Lavori.

66.2. I manufatti e i beni di cui al punto 1, sono esclusivamente i seguenti:

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.).

66.3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i

materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

66.4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 (con esclusione dell'abrogato art. 184-bis, comma 2-bis) ed agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n.152/2006.

ART. 67 - Terre e rocce da scavo

67.1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. n.120/2017.

67.2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n.152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 del D.Lgs. n.152/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della Legge n.2/2009 e ulteriori modifiche e/o integrazioni.

67.3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 68 - Custodia del cantiere

68.1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

68.2. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 69 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

69.1. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010 (Codice del processo amministrativo).

69.2. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al punto 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010.

69.3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/2010.

ART. 70 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

70.1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 36, punti 1 e 2, e 37, e per la richiesta di

risoluzione di cui all'articolo 36, punto 5.

70.2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al punto 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al punto 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

70.3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal punto 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal punto 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

70.4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del punto 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, punto 5.

70.5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al punto 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al punto 2, lettere b) e c), o ai punti 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58, punto 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

70.6. I soggetti di cui al punto 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

70.7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del punto 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

70.8. Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al punto successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

70.9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n.190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente punto.

ART. 71 - Incompatibilità di incarico

71.1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di

Capitolato speciale di appalto-parte amministrativa

incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. n.39/2013. L'Appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013.

ART. 72 - Spese contrattuali, imposte, tasse

72.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 73, del Codice dei Contratti.

72.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

72.3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del Capitolato Generale.

72.4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

72.5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.